

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ADESIONE**  
**AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE**  
**PER L'ESERCIZIO 2005**

Signori Azionisti,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., a nome dello stesso Consiglio, in conformità a quanto prescritto dall'articolo IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Istruzioni al Regolamento MTA**"), provvedo ad informarVi in ordine al sistema di *corporate governance* adottato dalla Società per adeguarsi ai principi contenuti nel *Codice di Autodisciplina* elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate e modificato da ultimo nel mese di luglio 2002 (il "**Codice di Autodisciplina**"). Il nuovo *Codice di Autodisciplina* reso pubblico il 14 marzo 2006 sarà tenuto in considerazione per gli adeguamenti del sistema di *corporate governance* da adottare nel corso del 2006.

In proposito, Vi ricordo che il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno raccogliere le disposizioni che compongono il sistema di governo societario di Cembre S.p.A. in un documento organico, denominato *Codice di Autodisciplina Cembre S.p.A.*, adottato nel 2002 e successivamente aggiornato nel 2003, nel 2004, al fine di recepire le disposizioni introdotte dalla Riforma del diritto societario (il "**Codice di Autodisciplina Cembre 2004**") e, da ultimo, a marzo del 2006 per adeguarne le disposizioni alle nuove norme in materia di indipendenza degli amministratori e alla recente costituzione del Comitato per la Remunerazione (il "**Codice di Autodisciplina Cembre - marzo 2006**"). Il Codice di Autodisciplina Cembre - marzo 2006 viene allegato alla presente Relazione al fine di renderlo noto agli azionisti. Dell'adesione al Codice di Autodisciplina Cembre - marzo 2006, e degli eventuali ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari, sarà dato atto dal Consiglio di Amministrazione nella prossima Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina.

La Relazione annuale che segue, redatta tenendo conto altresì delle *Linee guida per la redazione della relazione annuale in materia di corporate governance* emanate da Borsa Italiana S.p.A. (febbraio 2003) e della *Guida alla compilazione della relazione sulla corporate governance* elaborata da Assonime ed Emittenti Titoli S.p.A. (febbraio 2004), provvede a fornirVi le prescritte informazioni in merito alla concreta attuazione del *Codice di Autodisciplina* e del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento verranno in ogni caso aggiornati a cura del Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, in occasione delle prossime Relazioni sull'adesione al Codice di Autodisciplina.

**1. Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e degli organi delegati**

**(i) *Composizione del Consiglio di Amministrazione***

Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A. è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, secondo determinazione dell'Assemblea.

A norma dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito dall'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da otto membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 12 maggio 2003, ad eccezione della signora Sara Rosani nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2005 in sostituzione dell'Ing. Aldo Copetta. Il Consiglio di Amministrazione così composto è previsto che duri in carica sino alla riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

Considerate le dimensioni e la struttura organizzativa della Società, il Consiglio di Amministrazione non ravvisa – allo stato attuale – la necessità di istituire un Comitato per la nomina degli Amministratori. In particolare, la presenza in Cembre S.p.A. di un Azionista di controllo garantisce la presentazione dei candidati alla carica di Amministratore. Per costante prassi, sono proposti come candidati alla carica di Amministratore esecutivo soggetti che hanno maturato una esperienza nei settori in cui opera la Società ovvero una conoscenza diretta della stessa.

Come prescritto dall'articolo 15, comma 5 dello Statuto e dall'articolo 5.1. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, i *curricula* professionali dei candidati alla carica di Amministratore sono stati depositati presso la sede sociale anteriormente all'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2003 che ha nominato gli

attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della signora Sara Rosani, come sopra indicato.

In conformità al disposto di cui all'articolo 15, comma 4, dello Statuto, gli Amministratori attualmente in carica sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Nella Tabella che segue sono indicati i nominativi e le funzioni di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione in carica.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>FUNZIONE</b>
<b>CARLO ROSANI</b>	PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO
<b>ANNA MARIA ONOFRI</b>	VICE PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO
<b>GIOVANNI ROSANI</b>	AMMINISTRATORE DELEGATO
<b>SARA ROSANI</b>	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
<b>GIOVANNI DE VECCHI</b>	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
<b>ALDO BOTTINI BONGRANI</b>	AMMINISTRATORE ESECUTIVO
<b>MARIO COMANA</b>	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
<b>PAOLO LECHI DI BAGNOLO</b>	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Per quanto concerne le cariche rivestite, alla data della presente Relazione, dagli Amministratori di Cembre S.p.A. in altre società quotate, in società finanziarie bancarie o assicurative ovvero in società di rilevanti dimensioni, si comunica che il Prof. Mario Comana riveste anche le seguenti cariche:

- consigliere di Banca Popolare di Bergamo S.p.A.;
- consigliere di BPU Pramerica Global Investments SGR S.p.A.;
- consigliere di Banca del Fucino S.p.A.;
- consigliere di Eurofiditalia S.p.A.;
- Presidente di Finacquisti S.p.A.;
- Presidente di BPU SIM S.p.A.;
- Presidente di Toora S.p.a. (fino al marzo 2006).

Come prescritto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera k) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento MTA**") e dall'articolo IA.2.12.1 delle Istruzioni al Regolamento MTA – entrambi applicabili agli emittenti in possesso della qualifica STAR – ed anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), sono attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione due Amministratori Indipendenti (nelle persone del Prof. Mario Comana e del Dott. Paolo Lechi di Bagnolo) i quali:

- non hanno rapporti di coniugio, convivenza, parentela, affinità con Amministratori esecutivi o con l'Azionista di controllo, ovvero rapporti di coniugio, convivenza, parentela con soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto (direttamente, indirettamente, o per conto terzi) rapporti di natura commerciale o rapporti aventi oggetto prestazioni professionali con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, o con l'Azionista di controllo;
- non hanno intrattenuto, direttamente, indirettamente (anche per il tramite di società controllate e/o società nelle quali rivestono cariche esecutive) ovvero per conto terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, o con l'Azionista di controllo;
- non sono titolari direttamente, indirettamente ovvero per conto terzi, di partecipazioni azionarie nella Società, ad eccezione del Prof. Mario Comana che detiene n. 10.000 azioni della Società;
- non partecipano a patti parasociali per il controllo della Società;
- non hanno rapporti di lavoro autonomo con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'Azionista di controllo ovvero con coniugi, parenti o affini degli Amministratori esecutivi o degli Amministratori delle controllate;
- non hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato e non sono legati da rapporti di natura patrimoniale o professionale con coniugi, parenti o affini degli Amministratori esecutivi o degli Amministratori delle controllate.

Gli Amministratori Indipendenti attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione hanno regolarmente partecipato alle riunioni consiliari tenutesi nell'esercizio 2005. Il Prof. Comana è stato assente alla sola riunione del 23 marzo 2005 e il Dott. Lechi di Bagnolo è stato assente alla sola riunione del 28 luglio 2005, entrambi fornendo giustificazione.

***(ii) Riunioni del Consiglio di Amministrazione***

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, si sono tenute 6 (sei) riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti date: 11 febbraio, 23 marzo, 12 maggio, 28 luglio, 28 settembre, 14 novembre.

A dette riunioni, hanno partecipato regolarmente tutti gli Amministratori (con le eccezioni sopra indicate oltre all'assenza dell'Ing. Copetta alla riunione del 12 maggio in quanto già dimissionario) e tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica.

Per l'esercizio in corso sono previste almeno 6 (sei) riunioni del Consiglio di Amministrazione. Oltre alla riunione già tenutasi in data 14 febbraio 2006 (approvazione della relazione relativa al IV trimestre 2005), il *Calendario dei principali eventi societari 2006* (già comunicato al mercato e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le prescrizioni regolamentari) prevede altre 5 (cinque) riunioni nelle seguenti date:

- 27 marzo (approvazione del Progetto di bilancio Cembre S.p.A. e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005);
- 15 maggio (approvazione della relazione relativa al I trimestre 2006);
- 4 agosto (approvazione della relazione relativa al II trimestre 2006);
- 27 settembre (approvazione della relazione relativa al I semestre 2006)
- 14 novembre (approvazione della relazione relativa al III trimestre 2006).

### ***(iii) Competenze del Consiglio di Amministrazione***

Per espressa previsione statutaria (come di seguito indicato), ovvero in via di prassi, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, ferme restando le competenze attribuite agli Amministratori Delegati, le materie di seguito elencate:

- (i) attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati; definizione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe (v. articolo 16, comma 3, dello Statuto), nonché dell'informativa dovuta dagli Amministratori Delegati sull'attività svolta nell'esercizio delle stesse;
- (ii) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 16, comma 5, dello Statuto), nonché suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (iii) valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 18, comma 4, dello Statuto): nell'esercizio di tale funzione, tra l'altro, il Consiglio valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le

- informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati;
- (iv) esame ed approvazione, quando elaborati, degli eventuali piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo (v. articolo 18, comma 4, dello Statuto);
  - (v) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (v. procedura descritta al punto 5. che segue);
  - (vi) valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, dello Statuto, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Amministratori Delegati (v. articolo 18, comma 4, dello Statuto);
  - (vii) informativa agli Azionisti in Assemblea.

Come prescritto dall'articolo 18, comma 3, dello Statuto, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis*, del codice civile;
- (b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-*ter* e 2505-*bis* del codice civile;
- (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- (d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- (f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

#### ***(iv) Poteri del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori Delegati***

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano, a norma dello Statuto, i poteri di presidenza dell'Assemblea dei Soci (articolo 13), di convocazione delle riunioni del Consiglio (articolo 17), nonché la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (articolo 19).

Al Vice Presidente, ove nominato, spettano funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente (articolo 16).

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 c.c.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, Ing. Carlo Rosani (nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 12 maggio 2003), e all'Ing. Giovanni Rosani, sono delegati i sottoelencati poteri, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2005. Nel caso dell'Ing. Carlo Rosani, detti poteri vanno ad aggiungersi a quelli sopra elencati al medesimo spettanti, ai sensi dello Statuto, per la carica di Presidente.

In particolare, sono attribuiti all'Ing. Carlo Rosani e all'Ing. Giovanni Rosani, in qualità di Amministratori Delegati, tutti i poteri di gestione propri del Consiglio, con rappresentanza legale, in via disgiunta e con firma libera, fatta eccezione per le attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., nonché per l'esame e per l'approvazione delle Operazioni Rilevanti e delle Operazioni con Parti Correlate, riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi della procedura interna di cui al punto 5 che segue. Tra i poteri di gestione attribuiti all'Ing. Carlo Rosani e all'Ing. Giovanni Rosani sono inclusi tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti poteri che si riportano, per pronto riferimento, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2005:

- 1) Stipulare, modificare, e risolvere, cedere ed acquisire per cessione, contratti di compravendita, permuta, anche ricevendo commissioni, di beni immobili, mobili, macchine, autovetture, prodotti finiti, semilavorati, materie prime e accessorie.
- 2) Assumere e dare appalti e forniture in genere, firmando i relativi contratti e ogni atto inerente e conseguente, compresi i contratti di associazione temporanea d'impresa.
- 3) Stipulare, modificare e risolvere contratti con collaboratori e lavoratori autonomi.
- 4) Assumere e licenziare operai ed impiegati in genere, compresi i dirigenti, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.
- 5) Stipulare, modificare e risolvere contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in genere.
- 6) Stipulare, modificare e risolvere contratti di assicurazione, di noleggio, di godimento o altri consimili e recedere dagli stessi.
- 7) Rappresentare la Società presso l'Ufficio IVA, l'Ufficio Imposte Dirette e Indirette e le Commissioni amministrative e tributarie delle Imposte di ogni ordine e grado, firmando istanze, ricorsi, reclami e quanto altro necessario, con facoltà di nomina di procuratori speciali.
- 8) Rappresentare la Società presso la Banca d'Italia, firmando i benestari bancari e tutti gli atti relativi ad importazioni ed esportazioni, da effettuare presso la rappresentanza dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sollevando la rappresentanza U.I.C. da ogni responsabilità in ordine alla presente delega.
- 9) Rappresentare la Società presso dogane, imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione, aeree e di trasporto in genere, gli uffici postali, telegrafici, in tutte le operazioni di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate.
- 10) Rappresentare la Società nei giudizi svolti con rito del lavoro.

- 11) Intervenire e concorrere negli incanti giudiziari.
- 12) Stipulare, modificare, recedere e risolvere contratti di locazione di beni mobili, anche registrati, ed immobili e provvedere alle occorrenti riparazioni; stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione finanziaria e operativa.
- 13) Esigere, riscuotere, rilasciando relativa quietanza, somme, crediti, effetti cambiari, mandati, fedi di deposito, assegni e titoli di credito in genere, fatture, vaglia, buoni del tesoro, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, uffici postali, esattorie delle imposte, tesorerie e da qualunque altro ufficio pubblico e privato. Rappresentare la mandante nei giudizi e nell'attività contenziosa derivante dall'azione di recupero dei crediti.
- 14) Emettere tratte sui clienti e debitori in genere.
- 15) Girare assegni, cambiali e titoli di credito in genere, sia per lo sconto, sia per l'accredito sui c/c della Società, sia bancari che postali.
- 16) Girare assegni a favore di terzi, disporre bonifici, trasferimenti ed emettere assegni bancari per prelevamento sulle disponibilità bancarie anche allo scoperto sui fidi concessi, postali per prelevamento sulle disponibilità.
- 17) Effettuare giri di fondi tra banche nell'ambito dei fidi concessi nonché tra la Società e sue controllate.
- 18) Effettuare operazioni di provvista di denaro a termine fisso di breve periodo.
- 19) Effettuare rimborsi di quote di mutui e finanziamenti.
- 20) Stabilire rapporti di c/c con banche, Istituti di credito, uffici postali, firmando i contratti concernenti l'apertura di detti conti. Trattare ed accettare fidi e crediti bancari firmando ogni atto e contratto relativo in nome della Società.
- 21) Sottoscrivere, accettare, avallare effetti cambiari e titoli di credito in genere.
- 22) Cedere crediti a qualsiasi titolo.
- 23) Assumere per conto della Società impegni fidejussori, sottoscrivere coobbligazioni, avalli o garanzie reali a favore di terzi, comprese le Società del Gruppo.
- 24) Esercitare i diritti di voto e rappresentare la Società nelle assemblee delle società, consorzi o altri Enti da essa partecipati, nonché esercitare tutti gli altri diritti spettanti alla Società in relazione alla sua partecipazione in tali altre società, consorzi o altri Enti.
- 25) Stipulare contratti di acquisto – anche mediante costituzione di società, associazione di imprese ed associazione in partecipazione – ovvero di disposizione di partecipazioni in altre società o imprese.
- 26) Richiedere a qualsiasi autorità competente licenze amministrative e di pubblica sicurezza, in particolare di commercio, anche intestandole a proprio nome in qualità di rappresentante *pro-tempore* della mandante.
- 27) Transigere, compromettere in liberi arbitri anche come amichevoli compositori, proporre istanze, ricorsi e reclami, esperire azioni in sede amministrativa e giudiziaria in ogni fase e grado ed in ogni procedura, anche cautelare ed esecutiva, rappresentando legalmente in giudizio la Società mandante sia attivamente che passivamente, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, nominare Avvocati e Procuratori alle liti, rappresentare la mandante presso tutte le Autorità.

- 28) Elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, intervenire in procedure fallimentari ed insinuarvi crediti, dichiarandone la verità.
- 29) Concedere prestiti a dipendenti della Società ed a terzi ed anticipi ad autori.
- 30) Rappresentare la Società presso la Consob e presso le società di gestione del mercato, anche nei procedimenti eventualmente instaurati innanzi alle medesime, con il potere di redigere le comunicazioni e/o ogni altro atto o documento ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento.
- 31) Redigere la relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5.11.1998 e della normativa regolamentare applicabile e pubblicare l'avviso di convocazione delle medesime.
- 32) Svolgere qualsiasi operazione con le società di *factoring* e *leasing*, sottoscrivendone i relativi contratti.
- 33) Depositare per conto della Società titoli a custodia e in amministrazione, nonché ritirare i titoli comunque depositati presso Banche, rilasciandone ricevuta.
- 34) Negoziare anticipazioni su titoli o merci.
- 35) Negoziare l'apertura di crediti documentari con facoltà di firmare tutti i documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione, ivi comprese le relative dichiarazioni valutarie, di veridicità del prezzo e di assunzione di responsabilità.
- 36) Negoziare finanziamenti in Euro e/o divisa con facoltà di firmare la relativa documentazione.
- 37) Effettuare giri di fondi fra banche nell'ambito dei fidi concessi, nonché fra la Società e sue controllate.
- 38) Conferire, modificare e/o revocare procure institorie e nominare conferire, modificare e/o revocare Procuratori procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 39) Firmare la relativa corrispondenza a nome della Società.
- 40) Oltre ai poteri sopra citati, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i poteri di gestione propri del Consiglio, eccetto quelli non delegabili per legge, con rappresentanza legale e firma libera.

E' invece attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2005, al solo Ing. Giovanni Rosani il compito di attuare le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione (come previsto dal punto 9.3 del Codice di Autodisciplina Cembre 2004) attraverso la progettazione, la gestione, il monitoraggio del sistema di controllo interno (di cui al successivo punto 4).

Alla Dott.ssa Anna Maria Onofri (già nominata Vice Presidente e Amministratore Delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2003) sono attribuiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2005, i poteri di seguito elencati, ferma restando l'esclusione delle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., nonché l'esame e

l'approvazione delle Operazioni Rilevanti e delle Operazioni con Parti Correlate riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi della procedura interna di cui al punto 5 che segue:

- 1) in caso di assenza o di impedimento del Presidente e Amministratore Delegato Ing. Carlo Rosani e dell'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Rosani, tutti i poteri di gestione propri del Consiglio, con rappresentanza legale e firma libera, eccezion fatta per il conferimento di incarichi a professionisti;
- 2) curare i rapporti e le relazioni nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie, delle associazioni umanitarie in genere non aventi scopo di lucro e di tutte quelle organizzazioni che, per statuto, svolgono la loro attività a scopi di solidarietà umana, sociale e civile.

Agli Amministratori Delegati, inoltre, spetta il compito di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (v. articolo 16, ultimo comma, dello Statuto).

#### **(v) Informazioni ai Consiglieri**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, i Consiglieri sono stati adeguatamente informati sugli argomenti trattati dal Consiglio di Amministrazione. Come prescritto dall'articolo 17, comma 3 dello Statuto e dall'articolo 3 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In particolare detta informazione è avvenuta sempre con modalità idonee a permettere ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame, fornendo loro con congruo anticipo le bozze dei documenti oggetto di approvazione, con la sola eccezione dei casi di particolare e comprovata urgenza.

Come prescritto dall'articolo 16 dello Statuto e dall'articolo 6.1 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, gli Amministratori Delegati e gli Amministratori Esecutivi, nel corso dell'esercizio 2005, hanno provveduto ad informare il Consiglio di Amministrazione in modo tempestivo e comunque almeno trimestralmente con apposita relazione nel corso delle riunioni consiliari: (i) sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe; (ii) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; (iii) sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate e (iv) sulle operazioni con parti correlate in conformità alla procedura interna di cui al punto 5 che segue.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso di operazioni rilevanti per dimensioni o per caratteristiche, il Consiglio di Amministrazione è stato informato nella prima riunione successiva all'operazione.

## **2. Trattamento delle informazioni riservate**

Per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società è stata osservata la procedura interna adottata dal Consiglio di Amministrazione ed illustrata nel *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* all'articolo 7.1, che prevede la preventiva approvazione dei comunicati *price sensitive* da parte del Presidente o del Vice Presidente ovvero, in caso di loro assenza o di impedimento, anche temporaneo, da uno degli Amministratori che abbiano rappresentanza legale o poteri di firma.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.6.3 e seguenti del Regolamento MTA e dalla sezione IA.2.16 delle Istruzioni al Regolamento MTA entrambi applicabili agli emittenti in possesso della qualifica STAR (che dal 1° aprile 2006 saranno integralmente sostituiti dagli articoli 114, comma 7 del TUF e 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato), il *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* (il "**Codice di Comportamento**"), diretto ad assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato relativamente ai comportamenti individuali tenuti dalle c.d. Persone Rilevanti (come di seguito identificate) le quali, in ragione dell'incarico ricoperto all'interno della Società o delle Principali Controllate (come di seguito individuate), sono in grado di accedere ad informazioni concernenti fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e delle Principali Controllate ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Di seguito, si fornisce una sintetica illustrazione delle prescrizioni più rilevanti del Codice di Comportamento:

- disciplina gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o dalle sue controllate (le "**Operazioni**"); in particolare recepisce le soglie quantitative ed i termini fissati da Borsa Italiana per la rilevazione e la comunicazione al mercato delle Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti. In particolare, esso prevede: (i) la tempestiva comunicazione dalla Persona Rilevante al Soggetto Preposto (le cui funzioni sono svolte dal Responsabile delle *Investor Relations*) di tutte le Operazioni compiute; (ii) la comunicazione periodica da parte del Soggetto Preposto al mercato delle Operazioni di ammontare uguale o superiore a Euro 50.000, entro 10 giorni di borsa aperta dal termine di ciascun trimestre solare; nonché (iii) la comunicazione

da parte del Soggetto Preposto al mercato, non appena ricevuta la notizia del compimento delle stesse dalla Persona Rilevante, delle Operazioni che, anche cumulate con altre compiute nello stesso periodo trimestrale di riferimento e non precedentemente comunicate, siano di ammontare uguale o superiore a Euro 250.000;

- individua come Persone Rilevanti destinatarie del Codice di Comportamento i seguenti soggetti:
  - in Cembre S.p.A.: gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, i Direttori Generali, il Direttore Amministrativo, il Direttore Commerciale, il Direttore Industriale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione e il Responsabile delle *Investor Relations*;
  - nelle Principali Controllate (per tali intendendosi le società controllate i cui ricavi superino il 30% di quelli del Gruppo Cembre ed il cui patrimonio netto superi il 30% di quello del Gruppo Cembre): gli Amministratori esecutivi e i Direttori Generali;
- attribuisce la facoltà al Consiglio di Amministrazione (e, in caso di urgenza, al suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato ovvero al Direttore Generale) di limitare, in tutto o in parte, il compimento delle Operazioni da parte delle Persone Rilevanti o di alcune di esse, per il periodo ritenuto necessario; nell'ipotesi in cui i predetti soggetti si avvalgano di tale facoltà, il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascuna Persona Rilevante della data di decorrenza dei periodi di limitazione o di divieto.

Le comunicazioni relative alle Operazioni compiute nel corso dell'esercizio 2005 sono disponibili sul sito *internet* della Società ([www.cembre.com](http://www.cembre.com) – sezione *Investor Relations*).

### **3. Retribuzioni degli Amministratori e dei principali Dirigenti**

Alla luce di quanto prescritto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento MTA, applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR, e conformemente al Codice di Autodisciplina è stato costituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2005, il Comitato per la Remunerazione.

Il Comitato è composto prevalentemente da Amministratori non esecutivi e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni, degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori

delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società.

Conformemente al Codice di Autodisciplina tale Comitato ha solo funzioni propositive ed inoltre rimane compito degli Amministratori Delegati definire le politiche ed i livelli di remunerazione dell'alta direzione.

Esso è composto da tre membri, ossia:

- Prof. Mario Comana – Consigliere Indipendente – con funzioni di Presidente
- Dott. Paolo Lechi di Bagnolo – Consigliere Indipendente
- Ing. Giovanni Rosani – Amministratore Delegato

La presenza dell'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Rosani è ritenuta opportuna per il contributo che può fornire alla discussione in merito alla determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società. Nel caso in cui debba essere discussa la proposta al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, lo stesso si assenterà e si asterrà dalla votazione.

Il Comitato per la Remunerazione, nella sua prima riunione, tenutasi il 15 dicembre 2005, è stato relazionato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sulle modalità di erogazione dei compensi relativi all'alta direzione della Società e sui criteri adottati per la determinazione di detti compensi, legati alla redditività aziendale, come richiesto dal Regolamento MTA all'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) (fino al 1° marzo 2006, lettera j), applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR.

L'ammontare dei compensi percepiti dai componenti del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 sarà dettagliatamente indicato nella nota integrativa al bilancio di esercizio (il documento sarà disponibile anche sul sito *internet* della Società).

#### **4. Sistema di Controllo Interno**

Il sistema di controllo interno risulta essere attualmente organizzato e gestito da quattro organi, ovverosia dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato investito delle relative funzioni, dal Responsabile del Controllo Interno e dal Comitato per il Controllo Interno (istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento MTA, applicabile agli emittenti in possesso della

qualifica STAR) come previsto dall'articolo 9 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*.

In sintesi:

- al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di curare la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e la prevenzione e gestione dei rischi aziendali tipici (v. articolo 9.1 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*), nonché di verificare periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, specificamente all'uopo investito di funzioni in materia di controllo interno e con il Comitato per il Controllo Interno (v. articolo 9.2 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*);
- all'Amministratore Delegato (v. articolo 9.3 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*) sono stati attribuiti i compiti di individuare i rischi aziendali tipici, in rapporto alle caratteristiche dell'attività della Società e del settore in cui essa opera, e di attuare – attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno – le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione, riferendo del suo operato, ove richiesto, al Consiglio stesso; per l'esercizio di tali funzioni l'Amministratore Delegato si avvale dell'operato del Responsabile del Controllo Interno;
- al Responsabile del Controllo Interno (soggetto non dipendente gerarchicamente da responsabili di aree operative) sono attribuiti, in forza dell'articolo 10 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, i seguenti compiti:
  - (a) assistere l'Amministratore Delegato nello svolgimento delle funzioni in materia di controllo interno;
  - (b) riferire del proprio operato, almeno trimestralmente, all'Amministratore Delegato e, almeno semestralmente, al Comitato per il Controllo Interno;
  - (c) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno alle quali sia invitato a partecipare;
  - (d) informare immediatamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno qualora emergano profili di rischio per la Società o, comunque, elementi potenzialmente pregiudizievoli per la stessa;
- al Comitato per il Controllo Interno sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, e in particolare i seguenti compiti:
  - (i) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno;
  - (ii) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di verifica periodica sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- (iii) valutare il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del Controllo Interno e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso;
- (iv) valutare, unitamente ai responsabili amministrativi delle Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (v) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per il conferimento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- (vi) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (vii) svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio ritenga opportuno attribuire al Comitato, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione.

Il Comitato di Controllo Interno è tenuto a svolgere le proprie funzioni in coordinamento con il Collegio Sindacale, con il Responsabile del Controllo Interno e con l'Amministratore Delegato investito delle funzioni in materia di controllo interno.

In attuazione del disposto dell'articolo 9 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, il Consiglio di Amministrazione, in data 12 maggio 2005, ha investito l'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Rosani delle funzioni in materia di controllo interno sopra indicate.

Le funzioni di Responsabile del Controllo Interno sono svolte dal Signor Giovanni De Vecchi, il quale non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative. Il Responsabile del Controllo Interno ha riferito periodicamente ed in maniera continuativa all'Amministratore Delegato e al Comitato per il Controllo Interno in relazione al suo operato mediante apposita relazione, come di seguito specificato.

In conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera l) del Regolamento MTA, applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR, il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito, in data 14 maggio 2004, il Comitato per il Controllo Interno, composto da tre Amministratori non esecutivi, di cui la maggioranza Indipendenti, con le funzioni sopra richiamate. Fanno attualmente parte del Comitato medesimo Giovanni De Vecchi (Amministratore non esecutivo, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2005 in sostituzione dell'Ing. Giovanni Rosani), il Prof. Mario Comana e il Dott. Paolo Lechi di Bagnolo (Amministratori non

esecutivi e Indipendenti, già nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2004).

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, si sono tenute 3 (tre) riunioni del Comitato per il Controllo Interno in data 11 febbraio, 21 settembre e 15 dicembre. Nel corso dell'esercizio 2006 il Comitato per il Controllo interno si è altresì riunito l'8 febbraio e il 21 marzo.

Nel corso della riunione dell'11 febbraio 2005, il Comitato ha esaminato la Relazione del Responsabile per il Controllo Interno sull'attività svolta nel secondo semestre 2004 e il piano di lavoro del Responsabile del Controllo Interno. Il Comitato ha quindi redatto un documento di relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno, resa oggetto di discussione dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2005. Si è quindi proceduto alla verifica di alcuni aspetti operativi del sistema di controllo interno.

Inoltre, sempre nella stessa adunanza, il Comitato, la società di revisione e il Collegio Sindacale si sono scambiati informazioni in merito alla revisione del bilancio d'esercizio della Cembre S.p.A. e del bilancio consolidato.

Nel corso della riunione del 21 settembre 2005, il Comitato e la società di revisione si sono scambiati informazioni con particolare riguardo alla revisione contabile limitata della relazione semestrale 2005 della Cembre S.p.A. redatta secondo il principio IAS 34 di revisione dei documenti di riconciliazione previsti dall'IFRS 1 riferiti al 1° gennaio 2004, al 30 giugno 2004 e al 31 dicembre 2004. Si è quindi proceduto:

- ad esaminare la congruità del piano di lavoro integrativo per la revisione contabile limitata della relazione semestrale redatta secondo il principio dello IAS 34 e per la revisione dei prospetti di riconciliazione secondo il principio IFRS 1;
- ad esaminare la relazione e il piano di lavoro del Responsabile del Controllo Interno.

Il Comitato ha quindi provveduto a redigere un documento di relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e con riguardo all'adeguatezza del sistema di controllo interno, reso oggetto di discussione alla riunione consiliare del 28 settembre 2005.

Nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, si è discusso circa l'adeguatezza dei principi contabili di gruppo versione IFRS adottati per la redazione del bilancio relativo al primo semestre 2005 e si è dato atto dell'esistenza di un manuale contenente i principi contabili di gruppo (del quale

è stata fornita una copia con congruo anticipo ai partecipanti alla riunione) predisposto dalla Società, in quanto capogruppo, e rivisto dalla società di revisione.

Si sono altresì valutate le proposte fornite da diverse società di revisione per ottenere il conferimento del relativo incarico.

Si è quindi proceduto alla verifica di alcuni aspetti operativi del sistema di controllo interno

Nel corso della riunione dell'8 febbraio 2006, il Comitato e la società di revisione si sono scambiati informazioni con particolare riguardo ai risultati delle procedure di revisione in corso relativamente alla situazione contabile al 31 dicembre 2005 della Cembre S.p.A. e alla situazione contabile consolidata del Gruppo Cembre.

Nel corso della riunione del 21 marzo 2006 il Comitato e la società di revisione si sono scambiati informazioni con particolare riguardo ai risultati delle procedure di revisione in corso relativamente alla situazione contabile al 31 dicembre 2005 della Cembre S.p.A. e alla situazione contabile consolidata del Gruppo Cembre, ad integrazione e completamento di quanto già discusso nella riunione dell'8 febbraio 2006. Il Comitato ha esaminato la proposta di proroga della durata dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'articolo 155 e seguenti del TUF, ad integrazione della proposta del 14 febbraio 2003 di Reconta Ernst & Young S.p.A. e ha valutato l'adeguatezza di altre proposte alternative presentate da altre società di revisione formulando un parere da trasmettere al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha esaminato la Relazione del Responsabile per il Controllo Interno sull'attività svolta nel secondo semestre 2005 e il piano di lavoro del Responsabile del Controllo Interno. Il Comitato ha quindi redatto un documento di relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno, resa oggetto di discussione dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2006.

Alle riunioni del Comitato hanno partecipato regolarmente tutti i componenti, salvo l'assenza giustificata del Prof Comana al comitato dell'8 febbraio 2006, il Presidente del Collegio Sindacale, il Responsabile del Controllo Interno, e qualora interessati, su invito del Comitato, i Sindaci Effettivi Dott. Leone Scutti e Dott. Andrea Boreatti e rappresentanti della società di revisione.

## **5. Operazioni Rilevanti e Operazioni con Parti Correlate**

In attuazione degli articoli 1.5.(v), 6.3. e 12. del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* e degli articoli 1.2.(e) e 11 del *Codice di Autodisciplina*, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2003, ha approvato una procedura interna (la "**Procedura**") diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (come definite dalla Consob nella Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002), stabilendo altresì i criteri (quantitativi e/o qualitativi) che presiedono all'individuazione di dette operazioni ai fini della riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione della Società.

La Procedura prevede che siano riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione:

A) le "Operazioni Rilevanti", per tali intendendosi:

- 1) le operazioni di acquisizione o dismissione di società, di aziende, di rami di azienda o di beni (ivi compresi beni mobili, immobili ed immateriali), qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%:
  - (i) rapporto tra prezzo della società, dell'azienda, del ramo di azienda o del bene acquisito/i / ceduto/i e capitalizzazione media degli ultimi sei mesi della Società (per "capitalizzazione media" intendendosi il valore corrispondente al numero dei titoli Cembre in circolazione moltiplicato per la media dei prezzi ufficiali nei sei mesi precedenti);
  - (ii) rapporto tra risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società, dell'azienda o del ramo d'azienda acquisita / ceduta e risultato consolidato del gruppo Cembre prima delle imposte e dei componenti straordinari quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato;
  - (iii) rapporto tra totale patrimonio netto della società, dell'azienda o del ramo d'azienda acquisita / ceduta e totale patrimonio netto consolidato del gruppo Cembre quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato.
- 2) operazioni diverse da quelle indicate al punto 1) che precede il cui controvalore sia superiore al 10% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre;

B) le "Operazioni con Parti Correlate", quando si tratti di:

- 1) operazioni che possano ritenersi estranee al normale corso degli affari della Società (per tipologia, oggetto, modalità di determinazione del corrispettivo, tempistica di accadimento ovvero per altre caratteristiche), e/o che siano concluse a condizioni diverse da quelle di mercato ovvero dalla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni diverse da quelle praticate in operazioni simili, quando il controvalore delle stesse sia superiore al 2% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre;
- 2) operazioni ricorrenti o comunque rientranti nel normale corso degli affari della Società il cui controvalore sia superiore al 5% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre; fermo restando che, qualora dette operazioni siano concluse a condizioni diverse da quelle di mercato ovvero dalla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni diverse da quelle praticate in operazioni simili, trova applicazione esclusivamente il parametro di cui al punto B1) che precede;
- 3) operazioni effettuate con società interamente possedute, in via diretta o indiretta, da Cembre S.p.A. che possano ritenersi estranee al normale corso degli affari della Società (per tipologia, oggetto, modalità di determinazione del corrispettivo, tempistica di accadimento ovvero per altre caratteristiche), e/o siano concluse a condizioni diverse da quelle di mercato ovvero dalla prassi negoziale normalmente seguita o comunque a condizioni diverse da quelle praticate in operazioni simili, quando il controvalore delle stesse sia superiore al 5% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni risultanti dall'ultimo bilancio consolidato del gruppo Cembre; resta inteso che, per tali operazioni, non trovano applicazione i parametri di cui ai precedenti punti B1) e B2).

La Procedura stabilisce inoltre il contenuto dell'informativa che, a cura degli organi delegati, deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione, in relazione a ciascuna Operazione Rilevante e a ciascuna Operazione con Parti Correlate riservata alla competenza consiliare, al fine di consentire agli Amministratori un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima.

Con specifico riferimento alle Operazioni con Parti Correlate, la Procedura prevede altresì:

- il potere del Consiglio di Amministrazione di richiedere, a seguito dell'informativa ricevuta dagli organi delegati e comunque qualora ne ravvisi

- l'opportunità, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola operazione, che la stessa venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti che esprimano una opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e tecniche dell'operazione; in tale ipotesi, la scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione;
- l'obbligo, a carico degli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in una Operazione con Parti Correlate, di informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo; in tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione;
  - resta salva in ogni caso la possibilità per gli organi delegati, ove ne ravvisino l'opportunità, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni con parti correlate che, pur non riservate alla competenza consiliare ai sensi del precedente punto B), presentino nel caso concreto particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli azionisti di minoranza.

La Procedura stabilisce infine il contenuto e la tempistica dell'informativa che deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione sugli elementi essenziali, nonché sui profili di rischio o altri elementi di criticità, delle operazioni con parti correlate che, non essendo riservate alla competenza consiliare ai sensi del precedente punto B), siano state poste in essere dagli organi delegati, in conformità alle deleghe ai medesimi attribuite, stabilendo la tempistica dell'informativa medesima (nella prima riunione successiva al compimento dell'operazione, ovvero con cadenza di regola trimestrale se si tratta di operazioni ricorrenti o comunque rientranti nel normale corso degli affari della Società concluse con società interamente possedute in via diretta o indiretta).

## **6. Rapporti con gli Investitori**

In ottemperanza al disposto dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. j) del Regolamento MTA, applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR, le relazioni con gli Investitori e gli altri Soci sono intrattenute dal Responsabile delle *Investor*

*Relations*, funzione svolta, nella Società, dal Dott. Claudio Bornati (per contatti: BornatiC@cembre.com).

L'attività informativa nei rapporti con gli Investitori è assicurata anche attraverso la messa a disposizione della documentazione societaria maggiormente rilevante, in modo tempestivo e con continuità, sul sito *internet* della Società ([www.cembre.com](http://www.cembre.com) - sezione *Investor Relations*).

In particolare, su detto sito *internet* sono liberamente consultabili dagli Investitori, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, tutti i comunicati stampa diffusi al mercato, la documentazione contabile periodica della Società non appena approvata dai competenti organi sociali (bilancio d'esercizio e consolidato; relazione semestrale; relazioni trimestrali), nonché la documentazione distribuita in occasione degli incontri con gli investitori professionali, analisti e comunità finanziaria.

Inoltre, sono consultabili sul sopra citato sito *internet* i principali documenti in materia di *corporate governance* (tra cui il *Codice di Autodisciplina Cembre 2004* e le relazioni annuali sull'adesione al Codice di Autodisciplina), la documentazione predisposta per le Assemblee dei Soci e il Codice di Comportamento.

Il Responsabile delle *Investor Relations* ha altresì partecipato alla procedura di trattamento delle informazioni riservate, curando i rapporti con l'Autorità di vigilanza, contribuendo alla redazione dei comunicati stampa, nonché coordinando le comunicazioni verso la comunità finanziaria, per assicurarne il pieno rispetto sia della normativa vigente che delle esigenze di riservatezza.

## **7. Assemblee dei Soci**

A norma dell'articolo 14.1 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, gli Amministratori sono tenuti ad incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia degli Azionisti alle Assemblee. A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione del *Regolamento delle Assemblee degli Azionisti* che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione.

Il *Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*, adottato dalla Assemblea ordinaria dei Soci in data 14 maggio 2001 e successivamente aggiornato in data 14 maggio 2004 per l'adeguamento alla Riforma del diritto societario, è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

In sintesi, detto *Regolamento*, la cui approvazione e modifica sono riservate – in forza dell'articolo 11 dello Statuto – alla competenza dell'Assemblea, disciplina la regolamentazione dei lavori assembleari e, in particolare:

- l'assistenza alle adunanze da parte di esperti, analisti finanziari, giornalisti, rappresentanti della società di revisione e – ove sia ritenuto utile – di dipendenti della Società o delle sue controllate;
- l'accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea;
- le procedure di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, di costituzione della stessa e di apertura dei lavori;
- i casi di sospensione dei lavori;
- lo svolgimento della discussione, con la previsione di una durata massima per gli interventi (durata che può essere comunque elevata da Presidente in considerazione dell'importanza dell'argomento all'ordine del giorno) e per le repliche;
- la procedura di votazione e di dichiarazione dei risultati.

Come prescritto dall'articolo 13, comma 7, dello Statuto, l'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In occasione delle Assemblee, gli Amministratori e i Sindaci hanno provveduto a fornire agli Azionisti le informazioni sulla Società compatibili con la normativa vigente in materia di notizie *price sensitive*.

Non ravvisando variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli Azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione non ha ravvisato l'opportunità di modificare lo Statuto relativamente alla quota di capitale richiesta dall'articolo 23 dello Statuto medesimo ai fini della presentazione delle liste di Soci candidati al Collegio Sindacale (v. punto 8 che segue). Entro il 12

gennaio 2007 lo Statuto verrà modificato al fine di adempiere ai recenti aggiornamenti normativi.

## **8. Collegio Sindacale**

A norma dell'articolo 22, comma 1 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, che restano in carica per tre esercizi (sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste nominative presentate dai Soci, secondo la procedura indicata dall'articolo 23 dello Statuto. Tale procedura prevede il deposito preventivo (entro i dieci giorni precedenti quello fissato per l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione) delle liste presentate e sottoscritte da parte di Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri Soci, almeno il 5% del capitale sociale, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista del depositante, al *curriculum* professionale dei candidati, alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, dello Statuto, non possono essere eletti Sindaci coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di sette gruppi economici italiani i cui strumenti finanziari siano quotati in mercati regolamentati in Italia.

Come prescritto dall'articolo 23 dello Statuto, il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato con la procedura del voto di lista e i *curricula* professionali dei candidati alla carica di Sindaco sono stati depositati presso la sede sociale anteriormente all'adunanza assembleare.

Nella Tabella è indicata la composizione del Collegio Sindacale in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>FUNZIONE</b>
<b>GUIDO ASTORI<sup>(1)</sup></b>	PRESIDENTE
<b>LEONE SCUTTI<sup>(1)</sup></b>	SINDACO EFFETTIVO
<b>ANDREA BOREATTI<sup>(2)</sup></b>	SINDACO EFFETTIVO
<b>MARIA GRAZIA LIZZINI<sup>(3)</sup></b>	SINDACO SUPPLENTE
<b>GIORGIO ASTORI<sup>(1)</sup></b>	SINDACO SUPPLENTE

(1) Nominato dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2003.

(2) Nominato dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2004.

(3) Nominato Sindaco Supplente dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2003, subentrato nella carica di Sindaco Effettivo in data 16 ottobre 2003, quindi nominato Sindaco Supplente dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2004.

Nessuno dei Sindaci attualmente in carica riveste cariche di amministratore o sindaco in altre società quotate.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica hanno regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (v. sopra punto 1.(ii)).

In conformità al disposto dell'articolo 18, ultimo comma, dello Statuto e dell'articolo 16 del *Codice di Autodisciplina Cembre 2004*, gli Amministratori sono tenuti a fornire al Collegio Sindacale almeno trimestralmente l'informativa – dovuta ai sensi dell'articolo 150 del TUF – sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'esercizio 2005, gli Amministratori hanno adempiuto ai suddetti obblighi informativi.

Come prescritto dall'articolo 16, ultimo comma, dello Statuto, gli Amministratori Delegati, nel corso dell'esercizio 2005, hanno provveduto ad informare il Collegio Sindacale in modo tempestivo (nella prima riunione utile e comunque almeno trimestralmente come prescritto dall'articolo 16 dello Statuto) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 si sono tenute 7 (sette) riunioni del Collegio Sindacale nei giorni 11 gennaio, 11 febbraio, 8 aprile, 6 luglio, 21 settembre, 28 settembre, 15 dicembre. A dette riunioni hanno partecipato regolarmente tutti i Sindaci. Nel corso dell'esercizio 2006, si sono già tenute le riunioni dell'8 febbraio e del 13 marzo.

Brescia, 27 marzo 2006

p. Il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Ing. Carlo Rosani)

*CEMBRE S.P.A.*

*CODICE DI AUTODISCIPLINA MARZO 2006*

*(allegato alla Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate)*

***Indice***

1. *Consiglio di Amministrazione*
2. *Amministratori Indipendenti*
3. *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
4. *Amministratori Delegati*
5. *Nomina degli Amministratori*
6. *Informazioni al Consiglio di Amministrazione*
7. *Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti*
8. *Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti*
9. *Controllo Interno*
10. *Responsabile del Controllo Interno*
11. *Comitato per il Controllo Interno*
12. *Operazioni con parti correlate*
13. *Relazioni con gli Investitori*
14. *Assemblee dei Soci*
15. *Collegio Sindacale*
16. *Informazioni al Collegio Sindacale*

**1. Consiglio di Amministrazione**

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, secondo determinazione dell'Assemblea<sup>1</sup>.
- 1.2. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti, e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni. A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione anche il numero di cariche di amministratore e sindaco assunte in altre società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e l'impegno complessivo da queste ultime richiesto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a comunicare al Consiglio medesimo l'eventuale assunzione di cariche di amministratore o sindaco nelle predette società, allo scopo di consentire un'esauriente informativa nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio annuale.
- 1.3. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Presidente del Collegio Sindacale, in esecuzione di una deliberazione del Collegio medesimo, ovvero da almeno due Sindaci effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5. Per espressa previsione statutaria (come di seguito indicato), ovvero in via di prassi, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, ferme restando le competenze attribuite agli Amministratori Delegati ed eventualmente al Comitato Esecutivo (ove nominato), le materie di seguito elencate:

---

<sup>1</sup> Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle funzioni ricoperte da ciascun Consigliere, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- (i) attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati; definizione dei limiti, del contenuto e delle modalità di esercizio delle deleghe (v. articolo 16, terzo comma, dello Statuto), nonché dell’informativa dovuta dagli Amministratori Delegati sull’attività svolta nell’esercizio delle stesse;
- (ii) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 16, quinto comma, dello Statuto), nonché suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea;
- (iii) valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli Organi Delegati (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto): nell’esercizio di tale funzione, tra l’altro, il Consiglio valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati;
- (iv) esame ed approvazione degli eventuali piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto);
- (v) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, in conformità alla procedura di cui al punto 12.6. che segue;
- (vi) verifica, sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati, ai sensi dell’articolo 16, sesto comma, dello Statuto sociale, dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Organi Delegati (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto);
- (vii) informativa agli Azionisti in Assemblea.

## **2. Amministratori Indipendenti**

2.1. Nel Consiglio di Amministrazione è presente un numero adeguato di Amministratori non esecutivi che si qualificano come Indipendenti in quanto:

- (a) non intrattengono, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate e/o società nelle quali rivestono cariche esecutive) ovvero per conto di terzi, relazioni economiche rilevanti con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l’Azionista o gruppo di Azionisti che controllano la Società; ai sensi del presente punto, devono intendersi per relazioni economiche rilevanti:

- (i) i rapporti di natura commerciale, intrattenuti nell'esercizio in corso e in quello precedente, il cui valore ecceda il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria, ovvero anche di valore inferiore quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
  - (ii) i rapporti aventi oggetto prestazioni professionali, rese anche in forma associata nell'esercizio in corso e in quello precedente, per i quali sia stabilito un compenso superiore al 5% del reddito dell'Amministratore o superiore ad Euro 200.000, ovvero un compenso anche inferiore, quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
  - (iii) i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti e gli incarichi di amministratore esecutivo rivestiti, nell'esercizio in corso e nei tre precedenti esercizi;
- (b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere ai medesimi di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;
  - (c) non sono coniugi, o conviventi, né sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con un Amministratore esecutivo o con un Azionista che controlla la Società ovvero non sono coniugi, o conviventi, o parenti di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere (i) e (ii) del punto 2.1.(a);
  - (d) non hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero non sono legati da rapporti di natura patrimoniale o professionale, con coniugi, parenti o affini degli Amministratori esecutivi, dell'azionista di controllo o degli amministratori delle controllate.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esistenza e la permanenza dei requisiti di cui al punto 2.1. che precede, sulla base delle informazioni che gli interessati sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità, ovvero delle informazioni comunque a disposizione del Consiglio.

### **3. Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le

informazioni necessarie per permettere agli Amministratori di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame ed alla loro approvazione.<sup>2</sup>

#### **4. Amministratori Delegati**

Ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 codice civile e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, fissandone anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.<sup>3</sup>

#### **5. Nomina degli Amministratori**

5.1. Per espressa previsione dello Statuto sociale, le proposte di nomina alla carica di Amministratore devono essere accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati: ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, dello Statuto sociale, infatti, i Soci che intendono proporre dei candidati alla carica di Amministratore devono depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, un *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi alla carica medesima.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia, come previsto dall'articolo 15, quarto comma dello Statuto.

5.2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze stabilite dalla legge.

#### **6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione**

6.1. Ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, dello Statuto sociale, gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

6.2. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione in relazione ai principali atti e alle operazioni compiuti nell'esercizio delle deleghe, nella prima riunione consiliare utile.

---

<sup>2</sup> Una dettagliata descrizione dei poteri gestionali attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

<sup>3</sup> Una dettagliata descrizione degli Organi Delegati e delle deleghe conferite ai medesimi è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

6.3. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un'apposita procedura diretta a garantire un'informativa tempestiva ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario e sulle operazioni con parti correlate poste in essere dagli Organi Delegati (v. *infra* punto 12.6.)<sup>4</sup>.

**7. Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti**

7.1. La comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti la Società è regolata da una procedura interna finalizzata ad evitare una comunicazione selettiva, incompleta o inadeguata. I comunicati stampa richiesti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare aventi ad oggetto informazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari devono essere approvati dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero, in loro assenza o impedimento, anche temporaneo, dal Direttore generale o da uno degli Amministratori che abbiano rappresentanza legale o potere di firma. I rapporti con la stampa, con le Autorità di vigilanza, con gli Investitori e con la comunità finanziaria sono intrattenuti e gestiti dalla funzione di *Investor Relations* (v. *infra* punto 13.1.).

7.2. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2002, ha adottato il *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* (in vigore dal 1° gennaio 2003) contenente la procedura relativa alla gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni riguardanti le operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione cura gli aggiornamenti e/o integrazioni del predetto Codice, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa al mercato sulle predette operazioni rilevanti, la conformità del Codice medesimo alle prescrizioni regolamentari e/o alle richieste delle Autorità di vigilanza, nonché l'adeguatezza dello stesso rispetto all'evoluzione della prassi di mercato in materia.<sup>5</sup>

7.3. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'adozione di procedure interne dirette a garantire un flusso informativo infragruppo idoneo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei fatti rilevanti che accadono nella sfera di attività delle società controllate.

---

<sup>4</sup> Una dettagliata descrizione della procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni rilevanti e alle operazioni con parti correlate è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate"

<sup>5</sup> Una sintesi delle principali disposizioni del *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- 7.4. Gli Amministratori, i Sindaci, e tutti i dipendenti in genere sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia, fatto o documento acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e si impegnano a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate.

## **8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti**

- 8.1 La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea. Per alcuni Amministratori esecutivi ed alti Dirigenti sono stati previsti degli incentivi legati alla redditività aziendale.

Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, dello Statuto sociale, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e può inoltre assegnare i compensi anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.

- 8.2 Alla luce di quanto prescritto dall'articolo 2.2.3, comma 3, lettera m) del Regolamento MTA, applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR, e conformemente al Codice di Autodisciplina è stato altresì costituito, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2005, il Comitato per la Remunerazione.

- 8.3 Il Comitato è composto prevalentemente da Amministratori non esecutivi e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione, ivi compresi gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni, degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. Conformemente al Codice di Autodisciplina tale Comitato ha solo funzioni propositive ed inoltre rimane compito degli Amministratori Delegati definire le politiche ed i livelli di remunerazione dell'alta direzione.

## **9. Controllo Interno**

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione cura la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. A tale scopo, si avvale della collaborazione del Comitato per il Controllo interno investito delle funzioni di cui al punto 11.2.(i).

- 9.2. Il Consiglio di Amministrazione cura la prevenzione e gestione dei rischi aziendali tipici e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo

funzionamento del sistema di controllo interno. A tale scopo, si avvale della collaborazione di un Amministratore Delegato, all'uopo investito delle funzioni in materia di controllo interno di cui al punto 9.3., e del Comitato di Controllo Interno investito delle funzioni di cui al punto 11.2.(ii).

- 9.3. L'Amministratore Delegato ha il compito di individuare i rischi aziendali tipici, in rapporto alle caratteristiche dell'attività della Società e del settore in cui opera, e di attuare, attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno, le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 9.1. che precede. Per l'esercizio di tali funzioni, l'Amministratore Delegato si avvale dell'operato del Responsabile del Controllo Interno e, ove richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

#### **10. Responsabile del Controllo Interno**

Il Responsabile del Controllo Interno, che non ha alcuna dipendenza gerarchica da responsabili di aree operative, è investito delle seguenti funzioni:

- (i) assistere l'Amministratore Delegato nello svolgimento delle funzioni di cui al punto 9.3 che precede;
- (ii) riferire almeno trimestralmente del suo operato all'Amministratore Delegato, eventualmente con relazione scritta, nonché al Comitato per il Controllo Interno con relazioni periodiche semestrali;
- (iii) informare immediatamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno qualora, nello svolgimento delle suddette verifiche gestionali, emergano profili di rischio per la Società o comunque elementi potenzialmente pregiudizievoli per la stessa;
- (iv) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno cui sia invitato a partecipare.

#### **11. Comitato per il Controllo Interno**

11.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno composto da tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali Indipendenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco dal medesimo designato; alle stesse riunioni possono intervenire l'Amministratore Delegato e, su invito del Comitato, il Responsabile del Controllo Interno o altri dipendenti la cui partecipazione è ritenuta utile per lo svolgimento della riunione.

11.2. Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e in particolare è investito dei seguenti compiti:

- (i) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno;

- (ii) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di verifica periodica sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (ii) valutare il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del Controllo Interno e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso;
- (iii) valutare, unitamente ai responsabili amministrativi delle Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (iv) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per il conferimento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- (v) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (vi) svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio ritenga opportuno attribuire al Comitato, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione.

## **12. Operazioni con parti correlate.**

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione cura l'individuazione dei criteri idonei all'identificazione delle operazioni con parti correlate, tenendo conto delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali e/o elaborate dalle Autorità di vigilanza.
- 12.2. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'individuazione di criteri generali (quantitativi e/o qualitativi) idonei alla identificazione delle operazioni con parti correlate che – per la loro significatività – devono essere riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio medesimo. Al fine di valutare la significatività dell'operazione agli effetti del presente punto, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, tra l'altro, del rilievo economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione, dei termini, modalità di esecuzione, ovvero della tempistica della stessa, delle condizioni contrattuali da praticare alla controparte, nonché delle caratteristiche dell'operazione rispetto all'attività aziendale tipica. A prescindere dai criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente punto, gli organi delegati valutano l'opportunità di sottoporre all'esame e all'approvazione consiliare le operazioni con parti correlate che comunque presentino, nel caso concreto, particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli Azionisti di minoranza.
- 12.3. Oltre a quanto prescritto al precedente punto 6.3., il Consiglio di Amministrazione cura l'adozione di apposite procedure idonee a garantire un'informativa completa ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni poste in essere con parti correlate, fermo restando che detta informativa deve avere

carattere preventivo nell'ipotesi di operazioni riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 12.2.

- 12.4. Nelle operazioni con parti correlate riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio ai sensi del precedente punto 12.2., gli Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione, sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.
- 12.5. Per garantire la correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni dell'operazione con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione valuta, tenuto conto della natura, del valore o di altre caratteristiche della singola operazione, l'opportunità di far ricorso all'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.
- 12.6. In attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1.5. (v), 6.3. e 12 del presente Codice, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2003, ha approvato la procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (come definite dalla Consob nella Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002), stabilendo altresì i criteri (quantitativi e/o qualitativi) che presiedono all'individuazione di dette operazioni ai fini della riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione della Società<sup>6</sup>.

### **13. Relazioni con gli Investitori**

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Responsabile per le Relazioni con gli Investitori onde curare, mantenere e sviluppare i rapporti con gli Investitori Istituzionali e gli altri Soci. A tale Responsabile spetta inoltre il compito di coordinare le comunicazioni, verso la comunità finanziaria e verso l'Autorità di Vigilanza, delle informazioni relative alla Società e alla sua operatività, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura interna, ponendo attenzione al problema della simmetria informativa.

---

<sup>6</sup> Una dettagliata descrizione della procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni rilevanti e alle operazioni con parti correlate è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate".

13.2. Tale attività informativa è assicurata attraverso comunicati a mezzo stampa, incontri periodici con gli investitori istituzionali e la comunità finanziaria, nonché mediante la documentazione messa a disposizione in formato elettronico sul sito *Internet* della Società ([www.cembre.it](http://www.cembre.it)).

#### **14. Assemblee dei Soci**

14.1. Gli Amministratori sono tenuti ad incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee.

14.2. Per la finalità di cui al precedente punto 14.1., il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione del "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" è stato già adottato dalla Assemblea Ordinaria della Società ed è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

14.3. Per agevolare la partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari, lo Statuto sociale prevede altresì che l'Assemblea possa svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

14.4. Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a partecipare alle Assemblee.

14.5. Nel corso delle Assemblee, gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a comunicare agli Azionisti le informazioni relative alla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

#### **15. Collegio Sindacale**

15.1. Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti<sup>7</sup>, che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste nominative presentate dai Soci, secondo le procedure indicate dall'articolo 23 dello Statuto sociale. In particolare, hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri Soci, almeno il 5 % del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima

---

<sup>7</sup> Per la composizione del Collegio Sindacale, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista del depositante ed al *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi per la carica di Sindaco; entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

- 15.2. La scelta dei candidati deve tenere comunque conto dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità dei Sindaci richieste dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo Statuto sociale vigente.
- 15.3. I Sindaci sono tenuti ad agire con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.
- 15.4. I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura interna adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

#### **16. Informazioni al Collegio Sindacale**

- 16.1. Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, dello Statuto sociale, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale.
- 16.2. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

Brescia, 27 marzo 2006

*p. Il Consiglio di Amministrazione*  
**IL PRESIDENTE**

*(Ing. Carlo Rosani)*